



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 208/14/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA
SOCIETÀ RETE A S.P.A., DALLA SOCIETÀ GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO S.P.A. ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA
BROADCASTING (TRASFORMATO IN S.P.A.)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.556/12/CONS;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante *“Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “ *Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS, dell’11 aprile 2013, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, modificato, come ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza del 16 aprile 2014 (prot. n. 17787), successivamente integrata in data 28 aprile (prot. n. 19687) e 2 maggio (prot. n. 20815) 2014, presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/97, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, il sig. Paolo Ballerani, nato *omissis* c. f. *omissis*, in qualità di amministratore delegato della società Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l., ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà della società Rete A s.p.a. dal Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a. alla società Telecom Italia Media Broadcasting (trasformata in s.p.a.);

2) la società Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l., società acquirente:

- è una società a responsabilità limitata c. f. 04092210154 con sede legale in via della Pineta Sacchetti n. 229 cap 00168 Roma;

- ha un Consiglio di Amministrazione così composto: Presidente sig. Salvemini Saverio c.f. *omissis*, Amministratore Delegato sig. Ballerani Paolo c.f. *omissis*, Consiglieri sig. Giannini Luigino c.f. *omissis* e sig. Guglielmo Noya c.f. *omissis*;

- è iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 15 marzo 2006 al n. 13535 in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete abilitato ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, e assegnatario di diritti d’uso di frequenze per tre reti nazionali (multiplex



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TIMB 1, TIMB 2 e TIMB 3) rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico (Determina prot. n. DIGSCER/DIV III/53913 del 28 giugno 2012 così come modificata con determine prot. n. DIGSCER/DIV III/51843 del 6 agosto 2013 e prot. n. DIGSCER/DIV III/58122 del 26 settembre 2013);

- è controllata, con quota pari al 100% dalla società Telecom Italia Media s.p.a. a sua volta controllata con quote pari al 75,46% dalla società Telecom Italia s.p.a.;

- controlla al 51% la società Beigua s.r.l. c.f. 04092220153 società quest'ultima non operante in nessun settore del Sistema Integrato delle Comunicazioni;

- non opera in alcun settore del Sistema Integrato delle Comunicazioni;

3) la società Rete A s.p.a., società oggetto di trasferimento:

- è una società per azioni iscritta alla camera di commercio di Milano c. f. 03911910150 con sede legale in via Andrea Massena n. 2 cap 20145 Milano;

- ha un Consiglio di Amministrazione così composto: Presidente sig.ra Mondarini Monica c.f. *omissis*, Consiglieri sig. Dini Francesco c.f. *omissis*, sig. Ottino Carlo c.f. *omissis* e sig. Gabriele Acquistapace c.f. *omissis*;

- è controllata, dal Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., società capogruppo del "Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a." e soggetta a direzione e coordinamento di CIR S.p.a., con sede legale in via Cristoforo Colombo 98, 00147 Roma, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n.00488680588;

- è iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 29 settembre 1993 con il numero 2597 in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete abilitato ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", e assegnatario di diritti d'uso di frequenze per due reti nazionali (Rete A/1 e Rete A/2), rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico (Determina prot.n. DIGSCER/DIV III/53916 del 28 giugno 2012 e determina di variazione prot.n. DIGSCER/DIV III/25593 del 9 aprile 2013);

- controlla l'intero capitale sociale della società All Music s.p.a., con sede in Milano, via Andrea Massena, n.2, codice fiscale 13110470153, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 27 febbraio 2002 con il numero 9595 in qualità di soggetto esercente attività di fornitore di servizi media audiovisivi, titolare dell'autorizzazione per il canale "*Deejay TV*" (DGSCER/Uff.III/20052/LR prot.022338 del 21 dicembre 2005 – LCN 9);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4) l'operazione consiste nel trasferimento della proprietà della società Rete A s.p.a., avvenuto mediante un accordo di coinvestimento stipulato in data 9 aprile 2014, mediante il quale le parti (Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. e Telecom Italia Media s.p.a.) hanno regolato l'integrazione delle attività di Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. e Rete A s.p.a.;

5) l'accordo di coinvestimento prevede che:

- la società Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l. venga trasformata in società per azioni;

- il gruppo Editoriale l'Espresso sottoscriva un aumento di capitale in natura di tale ultima società, tramite conferimento dell'intero capitale sociale della società Rete A s.p.a.;

- il Gruppo Editoriale l'Espresso procederà a trasferire, entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la data di esecuzione (dell'accordo), l'intera partecipazione detenuta dalla società Rete A s.p.a. nella società All Music s.p.a. (società esercente attività di fornitore di servizi media audiovisivi), di modo che, all'esito del perfezionamento di tale trasferimento azionario, la società Rete A non detenga, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione nella società All Music s.p.a.;

6) per effetto del predetto accordo:

- il Gruppo Telecom Italia deterrà il 70% del capitale sociale della società Telecom Italia Media Broadcasting (trasformata in s.p.a.), mentre il restante 30% sarà detenuto dal Gruppo Editoriale l'Espresso;

- il controllo della società Telecom Italia Media Broadcasting rimarrà in capo al Gruppo Telecom Italia (70% del capitale sociale);

- la società Telecom Italia Media Broadcasting (società assegnataria di diritti d'uso di frequenze per tre reti nazionali – multiplex TIMB 1, TIMB 2 e TIMB 3) controllerà al 100% la società Rete A s.p.a. (società assegnataria di diritti d'uso di frequenze per due reti nazionali - multiplex Rete A/1 e Rete A/2);

- la società Telecom Italia Media Broadcasting (trasformata in s.p.a.) e la società Rete A s.p.a., non opereranno nel Sistema integrato delle comunicazioni né direttamente né indirettamente attraverso società partecipate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7) a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Paolo Ballerani ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana – dei soci e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore e che in particolare, dalla documentazione presentata, si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“non sussistono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

8) come affermato al considerato n. 15 della delibera n. 277/13/CONS, recante *Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*, l'Autorità ha ritenuto doveroso recepire, nelle regole di gara, tutti i punti indicati dagli uffici della Commissione europea nella lettera del 31 ottobre 2012 e nella successiva corrispondenza, attraverso un'interpretazione del quadro legislativo nazionale conforme alla soluzione negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la Commissione europea ed in linea con l'obiettivo pro-concorrenziale ivi indicato. Come osservato dall'Autorità al considerato n. 93 della delibera n. 277/13/CONS, a seguito dell'eliminazione dei tre lotti U dall'offerta di gara, le misure asimmetriche pro-concorrenziali concordate nel 2009 sono state adattate alla ri-configurazione della gara su soli tre lotti, tutti riservati a piccoli operatori esistenti e nuovi entranti, per effetto della quale nessun operatore potrà conseguire il quinto multiplex in esito alla gara;

9) con particolare riguardo al “cap” di cinque multiplex DVB-T previsto dall'accordo del 2009, l'Autorità all'articolo 7, comma 6, del provvedimento allegato alla delibera n. 277/13/CONS ha stabilito che, sino al mutare delle condizioni tecnologiche e di mercato, nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d'uso delle frequenze televisive, l'Autorità, nell'adozione delle misure di cui agli articoli 14, 14-bis



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e 14-ter del Codice, assicurerà il rispetto del “cap” di 5 multiplex DVB-T per ciascun operatore (cfr. considerati nn. 16-18);

10) inoltre l’Autorità, come esplicitato al considerato n. 93 della delibera n. 277/13/CONS, ha altresì preso atto della richiesta della Commissione di prevedere, al fine di garantire il rispetto delle misure concordate con il Governo italiano nel 2009, misure che garantiscano l’accesso al 40% della capacità trasmissiva sul quinto multiplex detenuto o acquisito dagli operatori anche al di fuori della gara. A tale proposito l’Autorità, nel citato considerato n. 93, ha rammentato che, alla luce dell’attuale quadro legislativo, la fissazione di un obbligo di cessione della capacità trasmissiva avente carattere generale e permanente è rimesso alla potestà legislativa. Tuttavia, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione, l’Autorità ha annunciato nel medesimo considerato n. 93 che, nell’ambito delle proprie competenze, verificherà – attraverso un’indagine sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo della capacità trasmissiva – le modalità più opportune per introdurre tali misure. Le predette misure saranno proporzionate e non discriminatorie e con carattere di temporaneità e rivedibilità al mutare dell’assetto del mercato;

11) a seguito dell’operazione oggetto del presente procedimento la società Telecom Italia Media Broadcasting acquisirà il controllo al 100% della società la società Rete A s.p.a. e arriverà a esercire n. 5 reti nazionali sul totale di n. 22 pianificate dall’Autorità (n. 3 reti in virtù dei diritti d’uso di cui è direttamente assegnataria; n.2 reti in virtù dei diritti d’uso di cui è assegnataria la società Rete A s.p.a.). Relativamente agli aspetti concorrenziali connessi all’operazione in oggetto, risulta dunque rispettata la previsione di cui all’art. 7, comma 6, del provvedimento allegato alla delibera n. 277/13/CONS, concernente la soglia massima di cinque multiplex nazionali Dvb-T che ciascun operatore di rete può arrivare a detenere anche al di fuori della gara;

12) nell’autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

13) il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello sviluppo economico, con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrari o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all’autorizzazione generale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della società Rete A s.p.a. (società assegnataria di diritti d'uso di frequenze per due reti nazionali Rete A/1 e Rete A/2) dalla società Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a. alla società Telecom Italia Media Broadcasting (trasformata in s.p.a.).

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza.

Roma, 13 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani